

## **Accordo individuale per la prestazione di attività lavorativa in modalità “lavoro agile” ex artt. 18 e ss. legge 22 maggio 2017, n. 81**

Le comunichiamo che abbiamo deciso di accogliere la Sua richiesta di poter fruire della modalità lavorativa denominata Smart Working-lavoro agile (di seguito SW), conseguentemente tale attività sarà regolamentata secondo le previsioni della normativa vigente, del presente accordo individuale nonché dell'Accordo sindacale aziendale sottoscritto in data 14 Dicembre 2018.

### **Definizione di SW**

Lo SW consiste in una modalità di prestazione del lavoro subordinato che si svolge come segue:

- a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno ed in parte all'esterno dei locali aziendali ed entro i limiti dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- b) utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.

Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile, come definito ai sensi del presente accordo. Si richiamano espressamente gli incentivi di cui alla legge n. 208/2015, art. 1, commi 182-190 e legge n. 232/2016, art. 1, comma 160, nonché l'articolo 14 lett. b) della legge 68/1999.

### **Durata e luogo della prestazione in SW**

La prestazione lavorativa potrà essere espletata in via sperimentale fino a due giorni (o 1 giorno e due mezza giornate) alla settimana (per il personale con contratto di lavoro part-time è consentito svolgere la prestazione lavorativa in SW esclusivamente con l'opzione “giornata intera”); dal lunedì al venerdì, con esclusione delle giornate di sabato, domenica e festivi dal 1 ottobre 2020 e fino al 30 Settembre 2022;

al di fuori dalla abituale sede di lavoro presso:

- la Sua abitazione;
- altro luogo privato diverso dalla Sua abituale abitazione purché sia tassativamente rispettata l'idoneità per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza: nel rispetto di questi criteri, la prestazione lavorativa potrà essere effettuata esclusivamente presso strutture o spazi riparati e protetti (per es. struttura alberghiera, ufficio esterno, ecc. e con connessione internet adeguata).

Comportando lo SW unicamente una diversa ed eccezionale modalità di svolgimento della normale attività lavorativa, al termine di tale periodo sarà ripristinata - senza necessità di alcuna comunicazione preventiva - l'ordinaria modalità della prestazione di lavoro.

In ogni caso, anche durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in SW la Sua sede di lavoro, ad ogni altro effetto, continua ad essere quella indicata nella lettera di assunzione o altro documento successivo specifico.

### **Recesso**

Il recesso dall'accordo può avvenire, da ciascuno dei contraenti, in qualsiasi momento, con un preavviso di trenta giorni.

### **Modalità di svolgimento e orario di lavoro**

Il lavoratore deve assicurare il mantenimento del medesimo impegno professionale, continuando a garantire una prestazione per livelli qualitativi e quantitativi in linea con quella resa presso la normale sede di assegnazione.

Lo svolgimento dell'attività in SW dovrà essere programmata con il suo responsabile.

Una volta concordata deve comunque confermare la programmazione dell'attività al responsabile stesso attraverso una e-mail con almeno due giorni di anticipo; il responsabile, una volta ricevute le comunicazioni dal suo team, valuterà la pianificazione delle attività e deciderà le modalità di intervento dando conferma alla suddetta comunicazione o richiedendo una modifica. Nel caso di mancato riscontro da parte del responsabile, la pianificazione dovrà intendersi implicitamente approvata.

La prestazione lavorativa in SW si effettuerà in correlazione temporale con l'orario normale applicabile alla Sua struttura di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie della Sua categoria, fermo restando che Lei deve comunque garantire la Sua reperibilità nell'ambito del normale orario di lavoro e rendersi disponibile e contattabile tramite gli strumenti aziendali messi a disposizione (con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla partecipazione delle riunioni programmate dall'Azienda);

In ogni caso, qualunque sia la collocazione dell'orario di svolgimento del lavoro in modalità agile e la relativa quantità di ore impiegate, non è autorizzato lo svolgimento di prestazioni in regime di straordinario. Il mancato utilizzo delle giornate (o delle due mezze giornate) di SW alla settimana non sarà utilizzabile/differibile la settimana/mese successivo.

Non è inoltre consentito lo svolgimento della prestazione lavorativa in SW in coincidenza delle giornate di "chiusura aziendale" indicate nello specifico calendario annuale aziendale. E' possibile invece effettuare la "mezza giornata" in SW nella mattina in cui, in base alle comunicazioni aziendali, è prevista la "chiusura aziendale" pomeridiana.

Se ha l'obbligo di timbratura inserirà in Oneservice/ADP la causale "Smart Working" (SMW).

Sono fatti salvi i periodi di assenza giustificata (es.: ferie, malattia, formazione, ecc...) le cui modalità di utilizzo e di fruizione, così come la loro comunicazione, saranno le medesime previste attualmente.

In coerenza con le finalità di efficienza e di bilanciamento vita-lavoro insite nello SW, si intende confermare l'obiettivo dello smaltimento, entro l'anno di maturazione, delle spettanze annuali di ferie/ex-festività. In tal senso, al fine di mantenere coerente e strutturato il collegamento tra tutti i fattori di riequilibrio della vita lavorativa, il corretto e progressivo godimento delle ferie/exfestività sarà considerato quale fattore di valutazione aziendale sulla possibilità, per il singolo lavoratore, di continuare ad effettuare la prestazione lavorativa in SW.

### **Diritto alla disconnessione**

Lei ha il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro, senza che da ciò possano derivare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.

### **Trattamento retributivo**

Durante il periodo nel quale Lei presterà la Sua attività con la modalità di SW, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale di mansioni equivalenti che presti la propria attività con la modalità tradizionale e dal presente accordo individuale, senza alcun mutamento del suo incarico.

Poiché lo SW comporta unicamente una diversa modalità di organizzazione di tutta o parte l'attività lavorativa, non vi sono mutamenti di mansioni, che restano quelle fissate nel Suo contratto individuale di lavoro. Non sono altresì riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla Sua nuova temporanea allocazione, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate.

### **Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete**

Per effettuare la prestazione lavorativa in SW, l'azienda si impegna a fornirle in comodato d'uso – ex art. 1803 e seguenti del c.c. – e per tutta la durata del periodo di lavoro agile, un computer portatile aziendale dotato dei necessari software.

La manutenzione del computer portatile aziendale e dei relativi software è a carico dell'Azienda.

Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla rete aziendale, considerata la natura non stabile e non continuativa dell'attività fuori sede, Lei si impegna ad utilizzare la rete internet di Sua proprietà (fissa, wi-fi, wireless) o della struttura dove viene svolto lo SW. Presso gli hub aziendali, invece, la connessione potrà avvenire con collegamento diretto alla intranet aziendale via LAN o wi-fi.

Eventuali ulteriori costi sostenuti dal lavoratore in modalità SW, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.) non saranno rimborsati dall'Azienda.

Lei si assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente nell'interesse dell'Azienda, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

Lei è tenuto nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) a segnalare tempestivamente la circostanza al Suo Responsabile. L'Azienda si riserva, in tal caso, di richiamarla in sede.

### **Riservatezza e privacy**

L'esercizio del potere di controllo della Azienda sulla prestazione da Lei resa all'esterno dei locali aziendali avviene nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Lei è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della Sua prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

Gli strumenti di lavoro devono essere adoperati nel rispetto delle direttive aziendali e delle Policy in materia di Privacy, Riservatezza e uso degli strumenti di lavoro, redatte anche ai sensi della normativa Privacy applicabile (in particolare, il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016) e ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970.

In qualità di "incaricato" del trattamento dei dati personali anche presso il luogo di prestazione remoto, il lavoratore si impegna alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali.

### **Sicurezza del lavoro**

L'Azienda garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine Le sarà consegnata, a cadenza annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

L'Azienda Le fornirà altresì adeguata informazione circa l'utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla protezione della persona. A tal fine l'Azienda promuoverà attività di carattere formativo, sia con riferimento alle tecniche di svolgimento della prestazione in regime di lavoro agile, sia riguardo al rispetto delle disposizioni contenute all'interno del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle quali Lei è tenuto fin d'ora a partecipare.

Lei è altresì tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dalla Azienda per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Lei ha l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali e di utilizzare le apparecchiature in dotazione conformemente alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da altre persone.

L'Azienda non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui Lei o terzi dovessero incorrere, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell'ambito della propria postazione di lavoro. L'Azienda è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate dall'utilizzo degli strumenti assegnati o da comportamenti inadeguati adottati.

Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante la prestazione in SW Lei dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Azienda.

La violazione da parte del lavoratore degli obblighi scaturiti dal rapporto di lavoro in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in SW comporterà l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal CCNL di riferimento e dalla legge.

Resta inteso che, per tutto quanto non previsto dal presente accordo, il rapporto di lavoro resterà regolato dalla legge, dal contratto collettivo e dagli accordi individuali già in essere.

Cordiali saluti.

Marsh S.p.A.

Il sottoscritto ..... dichiara di aver letto ed accetta il contenuto  
(in stampatello)

dell'accordo di cui sopra.

Firma

-----

Data

-----